

COMUNE DI CANNOBIO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Forme di gestione
- Art. 4 - Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 5 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 - Assimilazione rifiuti speciali. Norme di esclusione.

CAPO II PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

- Art. 7 - Principi generali
- Art. 8 - Attività di competenza del Comune
- Art. 9 - Divieti ed obblighi
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 11 - Forme di gestione

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

- Art. 12 - Area di espletamento del servizio pubblico
- Art. 13 - Planimetrie allegate
- Art. 14 - Collocazione dei contenitori porta rifiuti solidi urbani
- Art. 15 - Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 16 - Raccolta - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 17 - Trasporto

CAPO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- Art. 18 - Definizione
- Art. 19 - Cestini porta rifiuti
- Art. 20 - Pulizia dei mercati
- Art. 21 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 22 - Espurgo di pozzetti stradali
- Art. 23 - Asporto degli scarichi abusivi
- Art. 24 - Disposizioni diverse
- Art. 25 - Altri servizi di pulizia

CAPO V

- Art. 26 - Validità del Regolamento
- Art. 27 - Controlli
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Planimetrie allegate:

- 1) Punti di conferimento
- 2) Perimetri effettuazione del servizio
- 3) Planimetrie zone servite da campane raccolta differenziata

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati 'agli urbani nel territorio del Comune di Cannobio, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati alle lettere b) c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915 del 10/09/1982 e precisamente :

- le norme per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti
- le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
- le norme atte a garantire , ove necessario sin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici nocivi o, comunque pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti:

- all'interno di aree definite nei successivi titoli con riferimento, ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, interni ed assimilati, dei rifiuti urbani esterni e dei servizi accessori
- in tutto il territorio, comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e del territorio
- al fine di assicurare, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossico nocivi o comunque, pericolosi sotto il profilo igienico sanitario
- ai fini di favorire, fin dal conferimento il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

ART. 3
FORME DI GESTIONE

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dalla Legge 8 Giugno 1990 n. 142. Ente gestore : Azienda pubblica, privata o mista cui affidata la gestione dei servizi di smaltimento rifiuti ed accessori; ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'ente gestore si identifica con la stessa Amministrazione Comunale.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme, del D.P.R. 13/2/1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiale fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 319 del 10/05/1976 e successive modificazioni
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13/07/1966 n. 615 ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive
- f)-agli esplosivi
- g) ai residui destinati al riutilizzo di cui al D.L. 6/5/94 n. 279.

ART. 4
DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

In relazione alle successive disposizioni, per lo smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite

Rifiuti:

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono di cui il produttore intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi

1) conferimento :

Le modalità secondo le quali i rifiuti temporaneamente accumulati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore

2) smaltimento

il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto al trattamento, all'innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti

3) raccolta

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti, per il loro successivo trasporto, fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto

4) spazzamento :

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche, compresi giardini pubblici, o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge, dei laghi e sulle rive dei fiumi

5) stoccaggio provvisorio :

ammasso temporaneo in attesa di successiva operazione di smaltimento

6) raccolta differenziata

tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni di rifiuti finalizzata

- al riciclaggio

- al riutilizzo

- al reimpiego

- al trattamento e/o smaltimento separati

7) trattamento finale :

il deposito, l'incenerimento e/o discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllati

8) produttività specifica

produzione di rifiuti espressa in peso per unità di superficie imponibile (kg/mq x anno); media di valori per singola categoria o sottocategoria su attività ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale

ART. 5
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, ferma restando la classificazione dei rifiuti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, ai fini delle successive disposizioni, si individuano le seguenti categorie

A - urbani

- urbani pericolosi

B - speciali

- speciali assimilabili agli urbani

- speciali assimilati agli urbani

C - Tossici nocivi

A) RIFIUTI URBANI

a.1) rifiuti non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, compresi quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie, case di cura e simili, pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari, qualora non presentino particolari caratteristiche

a.2) rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (es. elettrodomestici, articoli di arredamento in genere), provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure strutture sanitarie, case di cura e simili, pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti

a.3) rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio provenienti da giardini di pertinenza o accessorio di civili abitazioni

a.4) rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche, o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge

marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi e dei fossi appartenenti al pubblico demanio.

a.5) rifiuti urbani pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire

- pile e batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "P" (facilmente o estremamente infiammabile)
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti - tubi catodici
- siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico

B) SPECIALI

b.1) residui derivanti da lavorazioni industriali; residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani, tali rifiuti urbani a loro volta si suddividono in

b.1.1) residui derivanti da lavorazioni industriali, che per quantità conferita o per qualità merceologica non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani

b.1.2) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi che, per quantità conferita o per qualità merceologica non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani

b.1.3) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e privati e affini, studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici e di analisi affini, (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini, ecc.), non assimilabili a quelli urbani, come meglio specificato dal Ministero dell'Ambiente con decreto in data 25/05/1989

b.2) materiali, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti

b.3) veicoli a motori e loro parti, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti;

b.4) residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi)

b.5) residui dell'attività di potatura degli alberi, Pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con l'esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa.

B.1) rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1 Ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lett. a), sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali appartenenti alle seguenti categorie merceologiche :

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e-simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica o cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e Carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e-manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica. filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della

pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi mecca nici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali;

- accessori per l'informatica.

B.2) Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono assimilati a quelli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R.10/9/1982 n. 915, che soddisfino le condizioni di assimilabilità presentando le caratteristiche indicate nei criteri di cui al punto 1.1.1., lett. A) della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, definiti dallo stato ai sensi dell'art. 4 lettera e) del citato D.P.R. 915/82

C) TOSSICI E NOCIVI

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che* contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 come definito nel paragrafo 1.2 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

ART. 6

ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del D.P.R. 915/82 e relative deliberazioni applicative, i rifiuti la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

ART. 7

PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sua varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate, la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale

e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a -riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia.

Il Comune di Cannobio promuoverà la sperimentazione di tutte le forma organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia, ad esempio, mediante l'installazione di campane per la raccolta di vetro, carta da macero, lattine, ecc., con il coinvolgimento del cittadino utente.

ART. 8

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

a) tutti i rifiuti urbani, rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti assimilati agli effetti dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi

b) i residui di depurazione di acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti).

ART. 9

DIVIETI ED OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per i boschi, le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte dell'interessato dello sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

ART. 10 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 11 FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento di cui al presente Regolamento vengono espletate dal Comune mediante Azienda Municipalizzata, Azienda Speciale, Consorzio, impresa privata, ecc..

L'Azienda Municipalizzata, il Consorzio, Impresa Privata, o, qualsiasi altra forma util-izzata per lo smaltimento dei rifiuti, è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni ritenute dallo stesso necessarie, sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

ART. 12 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico organizzativi dell'azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti.

Il servizio è pertanto, di fatto, attivato e garantito:

a) a tutta l'area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni, compresi i centri commerciali e produttivi integrati);

b) in tutte le zone del territorio comunale (insediamenti e case sparse), come risulta dall'art. 16 del presente Regolamento.

Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 100 dai parametri delle aree sopraindicate e dai punti di conferimento isolati disposti a cura dell'azienda che gestisce il servizio di smaltimento all'esterno dei perimetri stessi come risulta dall'allegata planimetria n. 1).

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dove risulta effettivamente all'interno dell'area entro la quale è espletato il servizio di raccolta anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetto ad uso pubblico).

ART. 13 PLANIMETRIE ALLEGATE

I perimetri entro cui il servizio è effettuato, come indicato nel precedente articolo, sono riportati nell'allegata planimetria n.2). Gli stessi, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento sono aggiornati e modificati con Ordinanza del Sindaco su segnalazione dell'Ufficio Tributi o dell'Ufficio Tecnico che avrà acquisito il parere dell'Ente gestore del servizio.

ART 14
COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER PORTARIFIUTI SOLIDI URBANI

La localizzazione dei suddetti contenitori, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e la ditta appaltatrice, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli dettati dal Codice della Strada, da criteri di igiene, -strade di difficile transito e nel rispetto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientali quali monumenti, palazzi storici, musei, ecc..

I contenitori dei rifiuti urbani, devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole o spazi opportunamente allestiti. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come previsto dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Ente Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Azienda motivata richiesta in tal senso; E' altresì vietato ribaltare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso; E' vietato infine affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura o dimensione (manifesti, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto eventualmente disposto dall'Azienda o dal Comune.

Nelle zone non servite dai suddetti contenitori ma nelle quali viene effettuato il servizio di raccolta, e propriamente individuate nell'allegata planimetria 1), il ritiro avverrà a piano terra o in seminterrato provvisto di apposito scivolo degli edifici.

La capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia, e quantità dei rifiuti da smaltire viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite ed è stabilita in 1000 litri.

L'Azienda che gestisce il servizio dovrà provvedere giornalmente alla pulizia delle aree-attorno ai contenitori ed al periodico lavaggio e relativa disinfezione degli stessi, con cadenza mensile dal mese di giugno al mese di settembre e bimestrale negli altri mesi ovvero a giudizio insindacabile del Responsabile per l'Igiene Pubblica competente notificando l'intervento su apposita scheda all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Azienda deve altresì provvedere alla manutenzione dei contenitori medesimi.

ART. 15
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto.

Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente gestore del servizio.

Eccezionalmente, l'azienda potrà disporre la raccolta a punti, con conferimento dei rifiuti in sacchi, con le modalità successivamente indicate

A) Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.

Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi.

Non possono essere conferiti insieme questi rifiuti

- i rifiuti pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- i rifiuti tossici e nocivi
- i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
- sostanze liquide - materiali accesi - materiali (metallici e non), che possano creare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Qualora la raccolta avvenga mediante cassonetti, gli imballaggi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenire la dispersione; gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immerterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

B) Rifiuti interni ingombranti

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti ordinariamente negli appositi punti di raccolta e nelle date prescritte e non possono essere abbandonati sul marciapiede, sulla sede stradale e così via, e comunque in modo tale da non costituire barriera architettonica o intralcio alla circolazione.

C) Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato ed in ogni caso

- è obbligatoria la consegna delle pile usate nei punti di raccolta
- è obbligatoria la consegna delle batterie usate da parte degli utenti che non abbiano già provveduto a restituirle all'elettrauto o all'officina
- è obbligatoria la consegna delle sostanze farmaceutiche negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie del territorio

D) Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il conferimento di materiale destinati al recupero (vetro, lattine, plastica, carta, cartone, ecc.) deve avvenire a mezzo degli appositi contenitori "campane" dislocati per il territorio comunale, come risulta dalla allegata planimetria n 3).

ART. 16

RACCOLTA - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro stabilito di cui all'allegato 2), con le modalità di svolgimento così definiti a norma delle disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e dal presente regolamento e dal Capitolato d'appalto per la gestione dei singoli servizi.

ART. 17

TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui all'art. 1 "Principi generali" del D.P.R. 915/1982.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

E' vietato, per lunghi tratti, il trasporto di immondizia a cielo aperto, pertanto l'automezzo compattatore dovrà recarsi nelle frazioni e nelle zone decentrate del territorio.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 18

DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni, si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono così definiti:

- le strade e le piazze (compresi portici, marciapiedi, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali ai sensi della L. 12 febbraio 1958 n. 126, e le nuove strade comunali
- i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo, sistema di smaltimento delle acque meteoriche
- i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili
- in zone monumentali (e/o archeologiche), di pertinenza comunale comprese le scalinate
- le aree pavimentate all'interno dei giardini o parchi comunali
- le aree mercatali.

Il servizio di bonifica delle discariche abusive L' esteso a tutte le aree pubbliche comprese nel perimetro del territorio comunale con le identiche modalità di cui all'art. 23.

ART. 19 CESTINI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati appositi cestini. Tali cestini non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni ed ingombranti.

ART. 20 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività in contenitori od in sacchi.

ART. 21 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso Provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto degli escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale, ove esistano, presso gli appositi spazi allestiti dall'Amministrazione Comunale, la cui gestione igienico sanitaria e curata dall'Azienda che opera lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 22 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

La pulizia ed il lavaggio dei pozzetti stradali e la loro deostruzione, deve avvenire periodicamente con le modalità che verranno indicate nel capitolato d'appalto per la gestione del servizio.

I pozzetti di deflusso presenti nelle aree mercatali devono essere altresì disinfettati.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 23 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio di Polizia Municipale ha l'obbligo di accertare, anche raccogliendo

eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico -sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti: trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

ART. 24 DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dall'azienda che gestisce il servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'USL competente oppure prescritte nel regolamento di igiene e sanità.

ART - 25 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano nel servizio di Pulizia anche le seguenti attività:

- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche
- pulizia dei gabinetti pubblici
- pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o, dei corpi di polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico, da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili

- innaffiamento delle strade
- la pulizia delle spiagge e parchi pubblici
- sgombero della neve nelle aree pubbliche o di uso pubblico.

I suddetti servizi verranno, eseguiti con le modalità stabilite dai capitolati d'appalto per la gestione dei singoli servizi.

CAPO V VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 26 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

ART. 27 CONTROLLI

In attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 915/1982, la Provincia, l'U.S.L. sono preposte al controllo dello smaltimento rifiuti.

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento viene altresì espletata dal Corpo di Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 28 SANZIONI

Le violazioni di quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e siano sanzionate da superiori leggi, decreti e

regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nella misura stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del D.P.R. 915/1982, specifiche ipotesi sanzionatorie da definirsi con ordinanza del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie.

ART. 29
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene -sanità e polizia urbana, nonché le norme inerenti le disposizioni in materia di smaltimento rifiuti.